



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”

AS 1272

CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO ENERGETICO RINNOVABILI E RETE ELETTRICA NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Articolo 2-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."

Motivazione

Il tema dell'allaccio alla rete di distribuzione, di cui al comma 1 è centrale nella messa a terra di tutti gli investimenti locali sulle rinnovabili, in particolare rispetto ad interventi di autoconsumo e autoproduzione diffusa. In tutte le misure del PNRR, dalle infrastrutture di ricarica, alle isole verdi alle comunità energetiche, la difficoltà di avere certezza dell'allaccio

alla rete sta rallentando e rischia di bloccare investimenti importanti su tutto il territorio nazionale, ma in particolare in aree a cosiddetto fallimento di mercato, in aree deboli e interne e in aree periferiche e considerate “critiche” dai distributori di rete, come ad esempio quasi la totalità della Regione Sardegna. Questi ultimi, a valere sui fondi del PNRR ricevuti allo scopo, ad esempio la misura sulle smart grid, non hanno adeguatamente aggiornato i propri piani di investimento, per garantire l’allaccio in maniera equa mediante adeguamento della rete. Il problema assume una dimensione fortemente critica in alcuni contesti territoriali – come le isole non interconnesse – e relativamente alla misura dedicata all’autoconsumo e alle CER, per cui il mancato possesso del preventivo di connessione definitivo oggi costituisce per il GSE elemento ostativo per l’accesso all’incentivo.

L’emendamento **di cui al comma 2** stabilisce che la valorizzazione dell’energia prodotta e immessa in rete non rappresenta un profitto se condivisa e/o auto consumata virtualmente, a prescindere dalla tipologia di tariffa applicata a quell’energia (ritiro dedicato o altro regime), nelle configurazioni di autoconsumo diffuso di cui al Decreto di recepimento della Direttiva REDII n. 199/2021 e successivi provvedimenti attuativi.

L’emendamento **di cui al comma 3** mira ad eliminare i vincoli di connessione dei POD degli enti territoriali sotto la medesima cabina primaria. La pubblicazione delle aree afferenti alla stessa cabina primaria dello scorso 28 febbraio da parte dei distributori ha messo in luce alcune problematiche relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile “a distanza”, sia per i piccoli Comuni che per i medi e grandi. Si rileva spesso la presenza di più aree di condivisione anche all’interno di Comuni sotto i 5.000 abitanti, e ciò rischia di compromettere la possibilità dei Comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni del D.lgs. n. 199/21 (in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile “a distanza” e di Comunità energetiche Rinnovabili). Premesso che, ai sensi del TIAD di ARERA, le aree pubblicate possono essere oggetto di revisione da parte dei distributori, la proposta emendativa sopra esposta mira in ogni caso, soprattutto qualora non dovessero essere apportate modifiche alle suddette aree, ad estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio comunale, in modo tale da sfruttare appieno le potenzialità offerte dal legislatore.

L’emendamento, infine, **di cui al comma 4** mira ad innalzare il “power cap” al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali da 200 kW ad 1 MW, in modo tale da:

- a) aggiornare la disposizione ai massimali previsti dall’art. 8 del D.lgs. n. 199/21;
- b) agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all’interno delle CER, permettendo così la partecipazione dei Comuni anche all’interno di CER con potenza complessiva di impianti fino ad 1 MW. Inoltre, l’aumento fino ad 1 MW e l’inserimento del periodo “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” anche nel secondo periodo del comma 16-bis potrebbe essere funzionale per un maggiore coinvolgimento delle PMI all’interno delle CER, in quanto, una volta entrate quali membri all’interno della Comunità, potrebbero usufruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (50%) altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche - come ribadito dall’Agenzia delle Entrate all’interno della Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 20212 - accelerando così anche il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.

SFALCI E POTATURE

Art. 4. (Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

All'articolo 4, comma 2, la lettera b) è soppressa.

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto l'inserimento nell'allegato L-quinquies dei rifiuti derivanti da attività di cura e manutenzione del verde comporta un aumento dei costi di gestione dei centri di raccolta comunali che andrebbe a gravare sulle tariffe dell'utenza.

PRIVATIVA

Art. 4. (Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

All'articolo 4, aggiungere infine il seguente comma:

All'articolo 202, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 la parola: "aggiudica" è sostituita dalla parola "affida", le parole "mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie" sono sostituite dalle seguenti parole "in regime di esclusiva", le parole: "ai criteri" sono sostituite dalle seguenti: "alle previsioni", le parole: "113, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "14, comma 1" e le parole: "14 agosto 2000 n. 267" sono sostituite dalle seguenti: "23 dicembre 2022 n. 201";

All'articolo 198, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2-bis, dopo le parole "Le utenze non domestiche" è aggiunto il seguente periodo: ", in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 202,">>

Motivazione

La finalità della proposta è quella di chiarire l'ambito di azione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani dopo le modifiche dell'articolo 198 del Dlgs 3.4.2006 n. 152 - introdotte con l'articolo 1, comma 24 del Dlgs 3.9.2020 n. 116 - in materia di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

In particolare, è necessario:

- *provvedere al coordinamento delle norme riferite all'affidamento del servizio pubblico con la recente disciplina sui servizi pubblici locali;*
- *chiarire il perimetro entro il quale opera il servizio pubblico stante la facoltà di uscita dal servizio pubblico stabilita per le utenze non domestiche, qualificandola come deroga all'ordinario perimetro in esclusiva;*

- in considerazione che l'attuale definizione del perimetro in privativa si riferisce solamente al periodo transitorio - che termina, e in molti casi già è terminato in Italia - al momento dell'aggiudicazione del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito Ottimale -, chiarire l'oggetto dell'affidamento in esclusiva da parte delle medesime autorità.

COPERTURA COSTI RACCOLTA RAEE

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

All'articolo 4, aggiungere infine il seguente comma:

“Al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) All'art. 8 il comma 3 dopo le parole “*agli obblighi di*” è inserita la seguente: “*comunicazione*”, dopo la parola “*raccolta*” è inserita la seguente: “*, stoccaggio*”, le parole “*la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.*” sono sostituite con” *i costi efficienti stabiliti dall'Autorità di regolazione Arera*”
- 2) All'art. 15 comma 3 la lettera d) è sostituita con la seguente:
 - d) *Copertura costi efficienti, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai comuni a fronte del costo di gestione della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi, in misura tale da non superare i costi efficienti stabiliti dall'Autorità di regolazione Arera*
- 3) All'articolo 15 comma 3 dopo la lettera e. è inserita la seguente:
 - f) *modalità di finanziamento di campagne di comunicazione ai cittadini*
- 4) all'articolo 23 comma 2 dopo le parole “*il finanziamento delle operazioni*” sono inserite le seguenti: “*della raccolta e stoccaggio ivi comprese le attività inerenti i centri di raccolta nonché*”.

Motivazione

L'attuale modalità di applicazione della responsabilità estesa del produttore si limita, attualmente, all'onere per i produttori di ritirare gratuitamente i Raee raccolti nei centri di raccolta e di erogare dei premi di efficienza a fronte di condizioni di buona operatività. I risultati sinora ottenuti portano a pensare che vi potrebbe essere un deciso incremento di raccolta se vi fosse la copertura integrale dei costi del servizio così come previsto dalla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (DIRETTIVA 2012/19/UE Articolo 12 Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici al comma 2 .Tale direttiva prevede infatti che, “Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta” La proposta è quindi perfettamente in linea con le disposizioni comunitarie.

CHIARIMENTI DEFINIZIONI RAEE

Art. 4. **(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)**

All'articolo 4, aggiungere infine il seguente comma:

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 183, lettera b-ter) dopo il numero 2. è inserito il seguente:

«2-bis. i RAEE provenienti domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse;»

- all'allegato L-quater, Parte Quarta, l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 è integrato con le seguenti voci:

<i>Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49</i>	<i>Componenti rimosse</i>	<i>16.02.16</i>
<i>RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49</i>	<i>Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio</i>	<i>20.01.21*</i>
	<i>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</i>	<i>20.01.23*</i>
	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.</i> <i>Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc.</i>	<i>20.01.35*</i>

	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i>	20 01 36
--	---	----------

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire una maggiore chiarezza nella gestione dei rifiuti senza dover ricorrere di volta in volta a un complesso di norme diverse e non sempre coordinate tra loro, come accade per esempio per l'applicazione del perimetro dei rifiuti urbani ai RAEE. A tal fine, seguendo l'esempio di quanto fatto dalla legge 17 maggio 2022, n. 60, si ritiene opportuno rendere evidente nell'ambito del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il coordinamento esistente tra norma generale e norme speciali (sia quelle richiamate dall'articolo 227 sia quelle non espressamente richiamate) integrando, nell'ambito della definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 183 e dell'elenco dei codici di cui all'allegato L-quater, anche le tipologie di rifiuti ricondotte alla categoria di "urbani" da norme speciali come il decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

All'articolo 4, aggiungere infine il seguente comma:

Al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014, Supplemento Ordinario n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

5) All'art. 4 comma 1 la lettera l) è sostituita con la seguente:

- l) *'RAEE domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE domestici;*

6) All'art. 4 comma 1 la lettera m) è sostituita con la seguente:

m) *'RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli domestici di cui alla lettera l)*

7) Nell'art. 4 comma 1 lettera qq) le parole "provenienti dai nuclei domestici" sono sostituite con "domestici di cui alla lettera l".

Motivazione

L'attuale definizione di RAEE domestici presente nel D. Lgs 49/2014 e ss.mm. riporta in maniera poco chiara due volte il concetto di provenienti dai nuclei domestici. Le modifiche di cui all'emendamento in oggetto propongono di chiarire il concetto di RAEE domestici come l'insieme dei RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici, distinti

dai RAEE professionali. Inoltre si coordina la norma al D. Lgs 116 del 2020 che ha eliminato il riferimento alla quantità nell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ai rifiuti urbani.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 9.

(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

All'art. 9, comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter inserire il seguente comma:

“2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i Comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei Comuni medesimi”.

Motivazione

La proposta di integrazione mira a definire su base regionale forme strutturate di supporto tecnico necessario per i Comuni incaricati, di attuare interventi di difesa del suolo (i dati del Repertorio ReNDIS riferiscono che la percentuale di interventi affidati ai Comuni risulta di circa il 50% su scala nazionale). L'istituzione di Unità di Progettazione a loro supporto, sotto la supervisione dei Commissari di Governo, risponde alla necessità di colmare eventuali carenze di risorse tecniche presenti a livello comunale. In questo modo sarà possibile migliorare l'efficacia e la tempestività della progettazione, dando anche uniformità e riducendo il rischio di revoca dei fondi per mancato avanzamento, per un impiego più efficiente delle risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Art. 9.

(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

All'art. 9, comma 3, dopo la lettera b) è inseguita la seguente lettera «c) al comma 4 dopo le parole “degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni” sono inserite le parole “, previa stipula di apposita convenzione”».

Motivazione

La previsione di una convenzione per il ricorso agli uffici comunali per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture risponde alla carenza di personale nelle strutture tecniche e amministrative dei Comuni, già impegnate su diversi fronti e limitate dal blocco delle assunzioni e dalle restrizioni sul turnover. Una convenzione permetterebbe di regolare l'impiego delle risorse comunali, garantendo che il loro contributo avvenga in modo sostenibile e senza compromettere l'efficienza operativa, attraverso un quadro chiaro di responsabilità e modalità di intervento.

Aggiungere il seguente articolo:

**«Art. 9-bis
(Disposizioni in materia di contratti di fiume)**

1. All'art. 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“2. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 2, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori”.

Motivazione

In Italia, attualmente, sono attivi oltre 200 Contratti di Fiume (CdF), di cui 80 già sottoscritti e in fase di attuazione. Questi contratti stanno dimostrando di essere uno strumento altamente efficace per la gestione condivisa e la tutela dei bacini idrografici. Tutte le regioni italiane hanno legiferato in materia di CdF, e le Autorità di Bacino Distrettuali li richiamano nei propri piani di gestione.

I Contratti di Fiume sono menzionati nell'Accordo di Partenariato 2021-2027, nell'ambito della programmazione europea, e sono inclusi in più punti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (GNSS 2022). Inoltre, sono presenti nel Piano Strategico Nazionale (PSN) della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, entrato in vigore il 1° gennaio 2023, e sono richiamati nelle fasi preparatorie del Piano di Transizione Ecologica (PTE) e della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030. Il loro ruolo è ampiamente sottolineato anche nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PPNAC), approvato a dicembre 2023.

La proposta di modifica legislativa intende intervenire sull'art. 68-bis del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2016), specificando che i contratti di fiume sono attuati con una visione territoriale che coinvolga in modo stabile le comunità locali, le autorità competenti e gli altri soggetti interessati, secondo un approccio di gestione integrata e partecipativa delle risorse idriche .

SI chiede poi di estendere formalmente la disciplina dei contratti di fiume anche ad altri strumenti di gestione territoriale, come i contratti di lago, costa e falda, che attualmente non sono regolamentati dalla legislazione italiana, prevedendo anche l'introduzione di risorse specifiche per il supporto operativo e l'accompagnamento per l'avvio di queste strategie e per la gestione delle fasi di attuazione, che richiedono un forte impegno di coordinamento tra i diversi attori istituzionali e portatori di interesse .

Preme evidenziare che con l'approvazione della Nature Restoration Law da parte dell'Unione Europea, i Contratti di Fiume acquisiscono una rilevanza ancora maggiore, in quanto strumenti cruciali per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino ecologico a livello locale e regionale. La legge europea impone agli Stati membri di adottare misure concrete per il restauro della biodiversità, compreso il ripristino dei fiumi, delle acque e degli habitat naturali. I CdF, già orientati verso una gestione sostenibile delle risorse idriche, si configurano pertanto come un'opportunità per integrare le politiche di ripristino ecologico nei contesti territoriali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati a livello comunitario.

NOMINA ENERGY MANAGER IN CONVEZIONE CON ALTRI COMUNI

Art. 10

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“4bis. All’art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:

“1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia possono assolvere all’obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell’art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati.”.

Motivazione

L’obbligo di nominare “il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” deriva dall’art. 19 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’articolo non cita espressamente i Comuni quali soggetti obbligati ma l’obbligo per gli Enti Locali è stato esplicitato dalla circolare MISE del 18 dicembre 2014 e più precisamente nella nota esplicativa (“Soggetti obbligati”). L’intero impianto della legge in oggetto, vista la sua vetustà, andrebbe modificato in modo sostanziale, tuttavia, dati i lunghi tempi che richiede una modifica di questo tipo, si propone prioritariamente di inserire, dopo il comma 1, il comma 1bis, che consente ai Comuni – il problema si pone soprattutto per quelli di medie dimensioni - che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, di poter assolvere all’obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni, in una logica di bacino. Molti Comuni di medie dimensioni infatti manifestano difficoltà ad individuare una figura interna che sia dotata di competenze adeguate e/o che abbia sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell’energia e, allo stesso tempo, non hanno sufficienti risorse a disposizione per sostenere le spese di un professionista esterno che assolva alla funzione di energy manager.

MISURA SU PERSONALE CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI SULLA MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI CUI ALL’ART. 14 DEL DL 131/2024

Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

Articolo 10-bis

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle amministrazioni locali per la realizzazione del Programma di integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana” – art. 14 commi 1-3 DL 131/2024)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 36/2022 come convertito in Legge 79/2022 e successive modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 36, comma 2 quater del Decreto Legge n. 19/2024 convertito in legge 56/2024.”.

Motivazione

Data la scarsa dotazione delle strutture di risorse umane incardinate e dedicate alla mobilità, e il sovrapporsi temporalmente con l'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, al fine di non perdere esperienza maturata di figure chiavi nella mobilità e di esperienza rispetto ai problemi e al funzionamento della macchina amministrativa locale, l'emendamento ha la finalità di mutuare dalla normativa speciale legata al PNRR la possibilità di conferire incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. La deroga è fondamentale in questo frangente per garantire il più efficace dispiegamento del programma soprattutto nelle amministrazioni – molteplici – interessate di recente da pensionamenti e avvicendamenti anche a seguito delle tornate elettorali.

La norma è a invarianza finanziaria per il bilancio statale, dato che l'attivazione di tali incarichi è limitata alla durata del Programma e dei relativi interventi, e la spesa trova copertura sui fondi aggiuntivi di cui all'art. 14 del D.L. 131/2024.

PROROGA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURE CICLABILI DI CUI AL DM N. 344 DEL 12/08/2020

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

10-ter: “Per gli enti interessati da eventi emergenziali di cui all'art. 7 del dlgs n. 1/2018, per i quali sia stato dichiarato lo stato di mobilitazione o di emergenza ai sensi degli artt. 23 o 24 dello stesso d.lgs. 1/18, il termine di realizzazione lavori degli interventi finanziati con il Decreto Ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stabilito al 31 dicembre 2025”.

Motivazione

Le recenti avversità meteorologiche e alluvioni che hanno interessato molti Comuni e Città Metropolitane hanno interrotto o rallentato i lavori di realizzazione degli itinerari ciclabili, in moltissimi casi in fase di conclusione, compromettendo in alcuni casi anche le opere già

realizzate insieme a tutto il tessuto infrastrutturale viario e ferroviario delle aree colpite. Le risorse per la realizzazione di tali interventi non sono quelle che concorrono al raggiungimento del target PNRR.

RIGENERAZIONE URBANA

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Rigenerazione Urbana)

1. Alla legge 234/2021, art. 1, comma 538, lettera a) le parole “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta mesi” e alla lettera b) le parole “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.

Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

2. L’art. 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.

Motivazione

La norma di cui al comma 1 mira a prorogare i termini di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022. Molti Comuni beneficiari dei contributi, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l’affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziare le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori.

In merito al comma 2, l’art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all’art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d’obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l’adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse.

Trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale dell’investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell’art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso.

PROROGA TERMINI DI EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI FISCALI DEGLI ENTI LOCALI

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Limitatamente all’anno 2023” sono sostituite dalle parole “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;

b) le parole “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 30 novembre di ciascun anno”

c) le parole “fissato al 15 gennaio 2024” sono modificate nelle parole “fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo”.

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “entro il 18 dicembre 2023”, sono modificate nelle parole “entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024”;

b) le parole “entro il 29 febbraio 2024”, sono modificate nelle parole “entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo”.

Motivazione

La norma proposta proroga anche per il 2024 il termine per l’inserimento nel portale del Mef delle delibere tributarie dei Comuni.

Si deve ricordare che l’articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011, unitamente, per quanto riguarda l’Imu, l’articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, impongono, ai fini dell’efficacia dei provvedimenti, l’invio di tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi comunali al Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite il «portale del federalismo fiscale», entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, ai fini della successiva pubblicazione degli atti, da parte del MEF entro il successivo 28 ottobre.

Molti enti non hanno rispettato, anche per pochi giorni, il termine di invio al Mef, con gravi conseguenze per i bilanci comunali ed anche per i funzionari responsabili, in quanto l’inefficacia della delibera può comportare danno erariale.

La norma proposta fa salve le delibere approvate nei termini di legge (31 marzo 2024) ed inviate entro il 30 novembre 2024, e consente di salvaguardare sia le esigenze di conoscenza delle misure d’imposta da applicare da parte dei contribuenti prima del pagamento (l’IMU va versata entro il 16 dicembre e le tariffe Tari 2023 possono essere applicate solo a decorrere dal 1° dicembre, in base all’art. 15-bis, dl 34/2019.